

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025***

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Proponente: SERVIZIO TRIBUTI (3)

Redattore: Gustinucci Lorenzo

Responsabile del Procedimento: Gustinucci Lorenzo

Dirigente: Gigliola Del Gaia / InfoCert S.p.A.

Assessore Relatore : MARIANGELI MAURO

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 - AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2024-2025 E
RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2025 - DETERMINAZIONI

NOME PARERE	FIRMATARIO PARERE	ESITO PARERE
Parere Tecnico	Dott.ssa Gigliola Del Gaia	FAVOREVOLE
Parere Contabile	Dott.ssa Gigliola Del Gaia	FAVOREVOLE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

In data 29/04/2025 alle ore 18:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Cognome e Nome	Funzione	P	A	Cognome e Nome	Funzione	P	A
SECONDI LUCA	Sindaco	X		TANZI UGO MAURO	Consigliere	X	
BACCHETTA LUCIANO	Presidente Consiglio	X		SERAFINI CLAUDIO	Consigliere	X	
SCHIATTELLI FILIPPO	Vice Presidente Consiglio		X	BELLUCCI FABIO	Consigliere	X	
GIORGI MARIA GRAZIA	Consigliere	X		SABBA ROSANNA	Consigliere	X	
GATTICCHI GIONATA	Consigliere	X		BASSINI LUCIANA	Consigliere	X	
MINCIOTTI MASSIMO	Consigliere	X		ARCALENI EMANUELA	Consigliere	X	
BRUNELLI ROBERTO	Consigliere	X		MARINELLI ROBERTO	Consigliere	X	
BEVIGNANI FEDERICO	Consigliere	X		MANCINI VALERIO	Consigliere	X	
DURANTI DOMENICO	Consigliere	X		CAMPAGNI TOMMASO	Consigliere	X	
FORINI ALESSANDRA	Consigliere	X		LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA	Consigliere	X	
PARADISI MONIA	Consigliere	X		ROSSI ELDA	Consigliere	X	
GRASELLI LORIANA	Consigliere	X		LEVEQUE RICCARDO	Consigliere	X	
GENNARI LUIGI	Consigliere	X					

Sono nominati scrutatori i Signori : GATTICCHI GIONATA, BELLUCCI FABIO, ARCALENI EMANUELA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bacchetta Luciano.
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Gigliola Del Gaia.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 - AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2024-2025 E RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2025 - DETERMINAZIONI

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17/04/2025

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal funzionario responsabile del servizio Finanziario.

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Mariangeli;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del « chi inquina paga»;
- la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, ha approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/rif che, ha introdotto le componenti perequative TARI *URI, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Città di Castello è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n.363/2021;

Dato atto che nel Comune di Città di Castello:

- il Servizio di Igiene Urbana era affidato in concessione a So.Ge.Pu. spa giusta convenzione Rep. n. 10261 del 04/04/2008 e Rep. n. 10605/2009, fino allo scorso 31.12.2022.
- dal 2013 era affidata a Sogepu spa anche l'attività di gestione e riscossione della Tassa sui Rifiuti, ivi compresa l'attività di recupero evasione giusto contratto Rep.11263/2014 in vigore fino allo scorso 31.12.2022;
- a partire dal 1 gennaio 2023 - giusto contratto Rep.7.087 del 21/12/2022 notaio Francesco Ansidei di Catrano in Perugia stipulato in conseguenza della piena efficacia dell'aggiudicazione di gara d'ambito - la gestione integrata dei rifiuti nonché l'applicazione e riscossione della Tari a partire dal primo gennaio 2023 sono state affidate a Sog.Eco. srl – società di scopo costituita da So.Ge.Pu. spa ed ECE srl;

Richiamato, altresì, il comma 5-quinquies dell'art.3 del D.L. 228/2021, come convertito in Legge n.25/2022, e successivamente modificato con dall'art.43, comma 11, del D.L.50 del 17.05.2022 convertito in L. n.91/2022 che testualmente recita:

“5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”

Dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 79 del 19.12.2024 è stato approvato il “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi contabili di applicazione”, e con delibera di giunta comunale n.287 del 23.12.2024 è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione (Peg) finanziario per l'esercizio finanziario 2025-2027, ai sensi art. 169 d.lgs. 267/2000”.

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif inerente la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con cui è stato approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

- la deliberazione del Consiglio Direttivo di Auri n.16 del 30.04.2022 con cui è stato deliberato di stabilire che il quadrante di riferimento del TQRIF su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei comuni o dei gestori, sia il “Quadrante I”;
- la nota a firma del Sindaco del Comune di Città di Castello Prot.21172 del 28.04.2022, inviata ad AURI, con cui si comunica che detto Comune, in relazione al proprio attuale livello di qualità tecnica e contrattuale, si posiziona nel quadrante n.1 della matrice degli schemi regolatori (OBBLIGHI MINIMI) così come previsti dagli artt.3 e 53 della citata deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif;

Vista la nota dell'AURI ns. prot.19986 del 18 aprile 2024 avente ad oggetto: *“Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n.1 del 16/04/2024 avente ad oggetto: Validazione ai sensi dell'art.7, comma 3 lett.g) L.r. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n.1 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF – Trasmissione documentazione”* con cui l'AURI ha comunicato la validazione dell'aggiornamento per il biennio 2024-2025 dei PEF TARI MTR-2 dei comuni del Sub Ambito n.1, tra cui il Comune di Città di Castello, trasmettendo in allegato il *“PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio – Aggiornamento biennale 2024-2025”*, il documento avente ad oggetto *“Aggiornamento biennale della proposta Tariffaria 2024-2025- Sub Ambito 1- Relazione di accompagnamento ex art.27.4 MTR-2”*, il documento avente ad oggetto *“Predisposizione tariffaria per il periodo 2024-2025 per la gestione Sog.Eco. srl – Relazione di accompagnamento ex art.27.4 MTR-2 – aggiornamento tariffario biennale 2024-2025”*, il documento avente per oggetto *“Aggiornamento biennale della proposta Tariffaria 2024-2025 – Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione di PEF di competenza delle Ente Territorialmente Competente”* ed annessa ulteriore documentazione già allegata alla propria precedente deliberazione n.31 del 29 aprile 2024 con cui veniva preso atto del Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 – Aggiornamento per il biennio 2024-2025” e che qui si intende integralmente richiamata;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.31 del 29.04.2024, con cui sono state approvate le Tariffe Tari per l'anno 2024 e si è preso atto del “Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 - Aggiornamento per il biennio 2024-2025” del Comune di Città di Castello elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF - così come trasmesso da AURI con nota ns. prot.19986 del 18 aprile 2024 e validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 1 del 16.04.2024 - e costituito da *“PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio – Aggiornamento biennale 2024-2025”*, il documento avente ad oggetto *“Aggiornamento biennale della proposta Tariffaria 2024-2025- Sub Ambito 1- Relazione di accompagnamento ex art.27.4 MTR-2”*, il documento avente ad oggetto *“Predisposizione tariffaria per il periodo 2024-2025 per la gestione Sog.Eco. srl – Relazione di accompagnamento ex art.27.4 MTR-2 – aggiornamento tariffario biennale 2024-2025”*, il documento avente per oggetto *“Aggiornamento biennale della proposta Tariffaria 2024-2025 – Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione di PEF di competenza delle Ente Territorialmente Competente”* ed annessa ulteriore documentazione tutta allegata alla suddetta deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

Constatato che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente e redatto secondo le indicazioni del Metodo Tariffario MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n.363/2021/R/Rif, per l'anno 2025:



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

- espone un valore di applicazione del nuovo metodo tariffario “Totale delle Entrate Tariffarie” (“Costi efficienti” prima dell’applicazione del limite alla crescita annuale) pari a €8.831.558,00. Tale valore di €8.831.558,00 corrisponde anche al valore delle “Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita” e conseguentemente al Valore finale del PEF al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021;
- espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:
Costi Variabili: € 4.954.299,00
Costi Fissi: € 3.877.259,00

Richiamato l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard” e constatato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti risultando nel complesso congruenti come emerge dalle risultanze illustrate nel piano stesso;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione (del Pef) da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2” (Ente territorialmente competente);

Tenuto conto che la normativa ordinaria in materia di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce:

- l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, per il costo del servizio della gestione integrata dei rifiuti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Atteso pertanto che, dal combinato disposto dei commi 654 e 683 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l’anno 2025 le tariffe dovranno essere determinate garantendo la copertura integrale dei costi quantificati in esito alla validazione dell’aggiornamento per l’annualità 2025 del PEF TARI MTR-2 del comune di Città di Castello;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 20.07.2020 ed s.m.i;

Visto in particolare il comma 2 dell'art.13 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che: *“La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*

Richiamato il D.P.R. 158/1998 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso atto che la Determina Arera n.2/DRIF/2021 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l'entrata massima da Tariffa TARI per l'anno 2025;

Preso atto, altresì,

- della nota AURI (prot. AURI 9997/2024) registrata al protocollo comunale n. 61475 del 31/10/2024 e avente ad oggetto “Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Sub Ambito 1. Procedimento di contestazione e applicazione penale per mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Irrogazione sanzione.”;
- della nota SOG.ECO. Srl del 23/01/2025 (prot. SOG.ECO. n. 4-2025 U) registrata al protocollo comunale n. 4483 del 23/01/2025 e avente ad oggetto “servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sub-Ambito 1 – pagamento della sanzione per mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata 2023 (prot. AURI 9997/2024)”;
- della Determinazione n.122 del 4 febbraio 2025 con cui viene accertata ed introitata nelle casse dell'ente la somma di €33.250,00 a titolo di sanzione a carico del gestore per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata per il 2023;
- di quanto contenuto nella nota AURI sopra citata prot. 9997/2024 e precisamente che “In coerenza con il vigente metodo tariffario di ARERA i Comuni dovranno utilizzare le somme derivanti dalla presente procedura sanzionatoria di AURI quali detrazioni di cui al comma 1.4, lett. c) della Determina n.2/DRIF/2021 nella predisposizione della TARI per l'annualità 2025. Ciò consentirà di ridurre l'importo preso a riferimento per la determinazione del tributo desunto dal totale dei costi del PEF 2025 già approvato da AURI per ciascun Comune”;

Atteso che sulla scorta delle indicazioni della suddetta Determina Arera n.2/DRIF/2021, di quanto esposto al paragrafo precedente nonché delle stime delle grandezze da portare in detrazione al valore del Pef, il costo da finanziare mediante tariffa per il 2025 è pari ad **€ 8.561.623,00** così come risultante dalla seguente somma:

- Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2025	€ 8.831.558,00 -
- Detrazione del Contributo MIUR (importo stimato su Contributo 2024)	€ 46.685,00
- Detrazione Det. Arera n.2/DRIF/2021 – Entrate riscosse da Recupero Evasione (importo stimato sulla media degli incassi da R.E. negli ultimi 3 anni)	€ 190.000,00



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

- Detrazione Sanzione a Gestore per mancato raggiungimento
Obiettivi di raccolta differenziata anno 2023

€. 33.250,00

€. 8.561.623,00

Dato atto:

- che, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3, del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", con deliberazione di G.C. n.83 del 12.05.2022 è stato determinato di fissare per l'anno 2022 nella misura percentuale del 29,70% la quota del canone mercatale, riferito alle sole occupazioni temporanee, da utilizzare a copertura dei costi del Pef Tari 2022 ai fini della determinazione della Tariffa (quota parte riconducibile all'ammontare della Tarig che veniva riscossa su tali occupazioni nel previgente regime di Cosap);
- che, come espressamente previsto nella deliberazione medesima, tale percentuale del 29,70% è confermata anche per il 2025 in assenza di diverse determinazioni adottate dalla Giunta Comunale, che effettivamente non sono state assunte;
- che, pertanto, l'importo da utilizzare a copertura dei costi del PEF per l'anno 2025 - tenuto conto delle previsioni di entrata iscritte a titolo di canone mercatale nelle poste del bilancio 2025-2027 pari ad €.65.000,00) - ammonta a €.19.305,00;

Constatato, pertanto, che alla luce delle ulteriori poste destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2025 così come indicate al punto precedente, il costo da finanziare mediante tariffa viene rideterminato in **€.8.542.318,00**;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e smi, "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune, dove vengono recepite le disposizioni di cui al punto precedente;

Dato atto che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi del richiamato art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013, dovrà garantire



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

la copertura integrale dei costi del servizio, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2025, al netto delle voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2021 come sopra quantificate e delle ulteriori risorse destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2025 come indicate nei punti precedenti;

Dato atto che le minori entrate conseguenti a riduzioni ed esenzioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, dall'art. 27 del regolamento comunale TARI trovano copertura in appositi corrispondenti stanziamenti in uscita del bilancio di previsione, anno 2025 per €. 211.000,00 finanziato con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e già iscritti in bilancio,

Vista la proposta di articolazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche così come riportata nel dispositivo, determinata sulla base del Piano Finanziario validato da Auri e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013;

Dato atto che nella determinazione delle superfici imponibili da considerare ai fini della copertura tariffaria si è tenuto conto degli effetti conseguenti alla applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 relative alle superfici che dal 1 gennaio 2021 non sono più assoggettabili al tributo con particolare riferimento a quelle relative alla produzione industriale e agricola;

Visto il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

Specificato che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

Dato atto che:

- nella proposta della articolazione tariffaria 2025, si è tenuto conto dell'impianto dei coefficienti previsti nell'Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- per quanto riguarda le utenze non domestiche, in talune categorie sono stati assunti valori kc e kd fuori dai range previsti dal citato DPR 158/1999 sulla base di valutazioni tecniche operate da So.Ge.Pu. spa – gestore del Servizio di Igiene Urbana per il Comune di Città di Castello dal 2008 fino allo scorso 31.12.2022 (Rep. n. 10261 del 04/04/2008 e Rep. n. 10605/2009) e dal 1.01.2023 gestore operativo dello stesso servizio nell'ambito del contratto Rep.7087/2022 – e riassunte nella relazione “*Modalità di calcolo delle tariffe per il servizio di igiene ambientale con l'applicazione del metodo normalizzato con*



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

Kc e Kd modificati” già allegata alla deliberazione di di C.C. 21 del 28.04.2014 con cui sono state deliberate le tariffe Tari relativa all’esercizio 2014 e che qui si intende integralmente richiamata;

- per quanto riguarda la previsione della categoria tariffaria denominata *Cat.13.1 “Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari”*, nonché della valutazione dei relativi Kc e Kd, si rinvia alle motivazioni ben evidenziate nella ulteriore relazione tecnica rimessa sempre da So.Ge.Pu. spa in data 06.04.2016 e già allegata alla Delib. di C.C. 26 del 18.04.2016;

- per quanto riguarda la Cat.30 e la valutazione dei relativi Kc e Kd a decorrere dall’anno 2024 si rinvia alle motivazioni evidenziate nella relazione tecnica rimessa da So.Ge.Pu. spa in data 23/04/2024 (ns. prot.20869/2024) e già allegata alla Deliberazione di C.C. n.31 del 29.04.2024;

- in ogni caso, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono tutti contenuti entro i limiti di legge;

Considerato inoltre che per la definizione della articolazione tariffaria, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, si è operato come segue:

- le tariffe sono state determinate avendo a riferimento i costi del piano finanziario diminuiti così come già indicato nei punti precedenti;
- alla copertura dei costi fissi è stata destinata una percentuale pari al 43,90% dei suddetti costi utili ai fini della determinazione tariffaria mentre alla copertura di quelli variabili la percentuale residua pari al 56,10%;
- i costi utili ai fini della determinazione della tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati imputati secondo la seguente suddivisione:
 - a) parte fissa: utenze domestiche 49,46% - utenze non domestiche: 50,54%
 - b) parte variabile: utenze domestiche 49,46% - utenze non domestiche: 50,54%
- nella determinazione tariffaria si è tenuto conto delle agevolazioni ed esenzioni previste dal regolamento comunale sia con riferimento a quelle da porre a carico del bilancio comunale che alle altre;
- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.

Dato atto che la documentazione relativa all’aggiornamento per l’annualità 2025, unitamente a quella relativa alla precedente annualità 2024, del PEF TARI MTR-2 2024-2025 del Comune di Città di Castello, così come validato da AURI, è stata trasmessa al dirigente del competente servizio tecnico;

Visto

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- il D.M. 20.07.2021 emanato dal MEF in applicazione di quanto al punto precedente;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale dell'aprile 2025 avente per oggetto: “Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 - Aggiornamento per il biennio 2024-2025 e relativa articolazione tariffaria Tari anno 2025 – Determinazioni – Proposta”;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con il seguente esito di votazione palesemente espressa tramite l'ausilio del sistema elettronico:

Presenti: **24**;

Favorevoli: **16**;

Contrari: **7** (Lignani Marchesani, Leveque, Arcaleni, Campagni, Rossi, Mancini, Marinelli, Bassini);

Delibera

1. Di dare atto:

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- che con propria precedente deliberazione n.31 del 29.04.2024 - con cui tra l'altro sono state approvate le Tariffe Tari per l'anno 2024 - e si è preso atto del “Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 - Aggiornamento per il biennio 2024-2025” del Comune di Città di Castello elaborato ai

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025***

sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF - così come trasmesso da AURI con nota ns. prot.19986 del 18 aprile 2024 e validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 1 del 16.04.2024 - e costituito da "PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio – Aggiornamento biennale 2024-2025", il documento avente ad oggetto "Aggiornamento biennale della proposta Tariffaria 2024-2025- Sub Ambito 1- Relazione di accompagnamento ex art.27.4 MTR-2 ", il documento avente ad oggetto "Predisposizione tariffaria per il periodo 2024-2025 per la gestione Sog.Eco. srl – Relazione di accompagnamento ex art.27.4 MTR-2 – aggiornamento tariffario biennale 2024-2025", il documento avente per oggetto "Aggiornamento biennale della proposta Tariffaria 2024-2025 – Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione di PEF di competenza delle Ente Territorialmente Competente" ed annessa ulteriore documentazione tutta allegata alla suddetta deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

- che il suddetto Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti - così come risultante dal "Prospetto Riepilogativo del PEF" che si allega alla presente deliberazione - **per l'anno 2025:**

- espone un valore di applicazione del nuovo metodo tariffario "Totale delle Entrate Tariffarie" ("Costi efficienti" prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale) pari a €8.831.558,00. Tale valore di €8.831.558,00 corrisponde anche al valore delle "Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" e conseguentemente al Valore finale del PEF al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021;
- espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:
Costi Variabili: € 4.954.299,00
Costi Fissi: € 3.877.259,00
- che ai fini della determinazione tariffaria ai costi complessivi del PEF pari ad €8.831.558,00 dovranno essere applicate le detrazioni come già indicate nelle premesse, di seguito riepilogate, e per un importo complessivo di €289.240,00:
- Detrazione del Contributo MIUR (importo stimato su Contributo 2024) € 46.685,00
- Detrazione Det. Arera n.2/DRIF/2021 – Entrate rimesse da Recupero Evasione (importo stimato sulla media degli incassi da R.E. negli ultimi 3 anni) € 190.000,00
- Detrazione Sanzione a Gestore per mancato raggiungimento Obiettivi di raccolta differenziata anno 2023 € 33.250,00
- Detrazione Art.1, c.3, Reg.Canone Mercatale – Del.G.C. 83/2022 € 19.305,00

2. Di approvare l'articolazione tariffaria per l'anno 2025 per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come di seguito indicato:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025***

	Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
	1 componente	€ 0,77652	€ 87,87283
	2 componenti	€ 0,84875	€ 149,01935
	3 componenti	€ 0,92099	€ 187,08406
	4 componenti	€ 0,99322	€ 190,78363
	5 componenti	€ 1,05643	€ 235,19141
	6 o più componenti	€ 1,11060	€ 278,11545
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		Tariffa € / mq. effettivo	
Attività		Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,68611	€ 0,88850
2	Cinematografi e teatri	€ 1,53945	€ 1,98531
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,84368	€ 1,06666
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 1,98832	€ 2,54853
5	Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti	€ 1,80049	€ 2,31188
6	Esposizioni, autosaloni	€ 2,53423	€ 3,24140
7	Alberghi con ristorante	€ 4,08684	€ 5,27504
8	Alberghi senza ristorante	€ 2,60608	€ 3,36384
9	Case di cura e di riposo	€ 2,97851	€ 3,84376
10	Ospedali	€ 7,70154	€ 9,93413
11	Uffici, agenzie	€ 4,91956	€ 6,34385
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	€ 4,11158	€ 5,27707
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 4,08290	€ 5,27172
13.1	Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari	€ 1,62551	€ 2,36320
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,81916	€ 6,18467
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,87811	€ 3,69863
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 5,32116	€ 6,84949
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 3,06371	€ 3,94189

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025***

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 2,77287	€ 3,56775
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,55954	€ 3,29100
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,82869	€ 1,05229
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,86768	€ 1,04337
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,25900	€ 6,68384
23	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 5,03976	€ 6,48483
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,44656	€ 5,72261
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 6,12435	€ 7,88978
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 6,12435	€ 7,87480
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 14,15628	€ 18,21224
28	Ipermercati di generi misti	€ 6,62634	€ 8,52089
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 11,64641	€ 14,98179
30	Discoteche, night club	€ 4,72035	€ 6,08635

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

3. di dare atto che per la determinazione dell'articolazione tariffaria di cui sopra sono stati adottati i coefficienti sotto riportati anche tenendo conto dell'impianto previsto dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 così come segue:

UTENZE DOMESTICHE			
	Numero Componenti	Ka	Kb
	1 componente	0,86000	1,08500
	2 componenti	0,94000	1,84000
	3 componenti	1,02000	2,31000
	4 componenti	1,10000	2,35568
	5 componenti	1,17000	2,90400
	6 o più componenti	1,23000	3,43400
UTENZE NON DOMESTICHE			
Attività		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,21527	1,99267
2	Cinematografi e teatri	0,48300	4,45250
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	0,26470	2,39222

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025***

	diretta		
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,62383	5,71565
5	Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti	0,56490	5,18490
6	Esposizioni, autosaloni	0,79511	7,26956
7	Alberghi con ristorante	1,28224	11,83045
8	Alberghi senza ristorante	0,81765	7,54417
9	Case di cura e di riposo	0,93450	8,62050
10	Ospedali	2,41634	22,27950
11	Uffici, agenzie	1,54350	14,22750
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	1,29000	11,83500
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,28100	11,82300
13.1	Superfici prive di copertura destinate allo stoccaggio al servizio di attività commerciali di beni durevoli e macchinari	0,51000	5,30000
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,51200	13,87050
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,90300	8,29500
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,66950	15,36150
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,96123	8,84057
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,86998	8,00148
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,80305	7,38081
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,26000	2,36000
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27223	2,34000
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,65000	14,99000
23	Mense, birrerie, hamburgerie	1,58121	14,54368
24	Bar, caffè, pasticceria	1,39510	12,83423
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92150	17,69460
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92150	17,66100
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,44150	40,84500
28	Ipermercati di generi misti	2,07900	19,11000
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,65403	33,60000
30	Discoteche, night club	1,48100	13,65000



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

4. di prendere atto altresì che i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 1a , 2, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;
5. di dare atto che:
 - il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Città di Castello dalla applicazione del tributo TARI con l'articolazione tariffaria di cui sopra per l'anno 2025, al lordo delle somme correlate all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni previste dal regolamento e poste a carico del bilancio comunale nonché delle ulteriori risorse destinate dall'amministrazione comunale alla copertura dei costi del PEF 2025 come indicate in premessa, è tale da garantire la copertura integrale dei costi;
 - sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
 - le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
6. di dare atto, inoltre:
 - che le tariffe TARI, come sopra determinate verranno incrementate del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5% della tariffa stessa;
 - che, in sede di bollettazione, verranno calcolate anche le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno (Delib. ARERA n.386/2023/R/rif);
 - che, sempre in sede di bollettazione, si terrà conto degli effetti determinati sulle utenze domestiche e non domestiche dall'applicazione del DPCM 21.01.2025, n.24, di approvazione del *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, così detto *“Bonus Sociale”* Tari, e dei conseguenti provvedimenti applicativi di Arera (ad oggi Delib.n.133/2025/R/Rif);
7. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

ed inoltre,

Il Consiglio Comunale

Con il seguente esito di votazione palesemente espressa tramite l'ausilio del sistema elettronico:

Presenti: **24**;

Favorevoli: **16**;

Contrari: **7** (Lignani Marchesani, Leveque, Arcaleni, Campagni, Rossi, Mancini, Marinelli, Bassini);

Delibera



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2025

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.